



COMUNE DI MONTELABBATE
 Provincia di Pesaro e Urbino

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 12/01/2021

DELIBERAZIONE N. 7 DEL 12/01/2021

OGGETTO: COMPARTICIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE ALL'I.R.P.E.F. - CONFERMA ALIQUOTA ED ESENZIONE PER L'ANNO 2021.

L'anno duemilaventuno addì dodici del mese di gennaio alle ore 21:00 nella sala delle adunanze Consiliari di questo comune, convocato con avviso consegnato a ciascun Consigliere come da apposito regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Alla discussione del presente argomento risultano presenti i Signori:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
SINDACO	FERRI CINZIA	Si	
CONSIGLIERE	PENSERINI RAMONA	Si	
CONSIGLIERE	DAMIANI EMANUELE	Si	
CONSIGLIERE	FARONI LUCA	Si	
CONSIGLIERE	PEDINI LUCIANO	Si	
CONSIGLIERE	LODI ANDREA	Si	
CONSIGLIERE	ANTOGNOLI MARIA	Si	
CONSIGLIERE	PATRIGNANI VITTORIA	Si	
CONSIGLIERE	CLEMENTI FABIO	Si	
CONSIGLIERE	MERCANTINI MARCO	Si	
CONSIGLIERE	GOLINI MAURIZIO	Si	
CONSIGLIERE	MONTAGNA ANITA	Si	
CONSIGLIERE	COLAIANNI MARCO	Si	

Totale Presenti: **13**

Totale Assenti: **0**

Assume la Presidenza il Sig. CINZIA FERRI nella sua qualità di Presidente del Consiglio .
 Partecipa la Dott.ssa ELVIRA CAVALLI, nella sua qualità di VICE SEGRETARIO Comunale, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE – UFFICIO TRIBUTI

Visto il D.LGS.vo n. 360 del 28/09/98 con il quale, a decorrere dall'anno 1999, viene istituita l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Visto l'art.1 c.142 della L.296/2006 (Legge finanziaria per l'anno 2007) con la quale viene data la possibilità al Consiglio Comunale di regolamentare l'addizionale comunale IRPEF con una aliquota massima dello 0,8% e con la determinazione di soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

Visto il comma 30 dell'art.77-bis del Decreto legge 25/06/2008 n.112, coordinato con le modifiche della legge di conversione 06/08/2008 n.133;

Considerato che le risorse derivanti dall'applicazione dell'addizionale costituiscono fonte di entrata necessaria al fine del conseguimento dell'equilibrio finanziario del bilancio del Comune;

Richiamato l'art. 1 comma 11 del D.l. 13 agosto 2011 n.138 convertito con modificazioni ed integrazioni dalla Legge 14 settembre 2011 n.148 che prevede quanto segue:

“11. La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. È abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.”

Considerato che :

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, e le tariffe dei servizi pubblici locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Dato atto che è necessario assicurare il mantenimento del gettito di addizionale comunale all'I.R.P.E.F. degli anni scorsi:

Richiamata la propria delibera consiliare n. 14 del 24.04.2012 di approvazione del regolamento e dell'aliquota per la compartecipazione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. anno 2012;

Richiamata la propria delibera consiliare n. 26 del 06.12.2019 di conferma dell'aliquota per la compartecipazione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. anno 2020;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 22.12.2020 con la quale la Giunta Comunale propone a questo Consiglio quanto segue:

- 1) di confermare l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. nella misura pari a 0,80 punti percentuali;
- 2) di confermare altresì l'esenzione dall'applicazione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. tutti i contribuenti che abbiano un reddito complessivo annuo imponibile inferiore o uguale ad € 10.000,00;

PROPONE

- **Di confermare** per l'anno 2021, l'aliquota della compartecipazione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. nella misura pari a 0,80 punti percentuali;
- **Di confermare** altresì l'esenzione dall'applicazione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. tutti i contribuenti che abbiano un reddito complessivo annuo imponibile inferiore o uguale ad € 10.000,00;
- **Di dare atto** che l'aliquota e l'esenzione decorrono dal 1° gennaio 2021;
- **Di trasmettere** copia della presente deliberazione ad intervenuta esecutività al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi delle norme vigenti mediante l'inserimento nel portale del federalismo fiscale all'indirizzo: www.portalefederalismofiscali.gov.it;
- **Di dichiarare** il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. D.Lgs. n. 267/2000 trattandosi di atto propedeutico all'approvazione del bilancio di previsione triennio 2021-23.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO della sopra riportata proposta, che si intende qui integralmente riportata anche ai fini della motivazione, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'art. 147 – bis del T.U. D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, allegati alla presente;

UDITA la discussione di seguito riportata, come da trascrizione della registrazione della seduta:

“SINDACO. Punto 7: “Compartecipazione dell'addizionale Irpef – Conferma aliquota ed esenzione per l'anno 2021”.

ASS. FARONI. Anche questo è un atto propedeutico per l'approvazione del bilancio dove vengono approvate le addizionali Irpef, confermando le aliquote dell'anno precedente. Dove si prevede 0,80% di compartecipazione all'addizionale comunale Irpef per l'anno 2021 ed un'esenzione per chi ha i redditi inferiori a 10 mila euro. Quindi questi numeri sono identici a quelli degli anni precedenti.

SINDACO. Apriamo la discussione. Quindi non c'è discussione. Passiamo alla votazione. Astenuti? 4: Montagna, Golini, Mercantini e Colaiani. Contrari? Favorevoli? Tutti gli altri.

Con votazione espressa per alzata di mano dai presenti ed avente il seguente esito:

Consiglieri presenti: 13;
 Astenuti: 4 (Colaiani, Montagna, Golini, Mercantini);
 Voti favorevoli: 9;
 Voti contrari: 0;

SINDACO. Votiamo per rendere l'atto immediatamente eseguibile. Astenuti? Contrari? Favorevoli? Tutti favorevoli la seconda votazione.”

Con votazione espressa per alzata di mano dai presenti ed avente il seguente esito:

Consiglieri presenti: 13;
 Astenuti: 0;
 Voti favorevoli: 13;
 Voti contrari: 0;

DELIBERA

- **DI APPROVARE** integralmente la proposta di deliberazione sopra trascritta.

Stante l'urgenza rappresentata degli adempimenti consequenziali, con separata votazione **unanime e favorevole**,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del TUEL.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE CINZIA FERRI	IL VICE SEGRETARIO ELVIRA CAVALLI
---------------------------------------	--

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Montelabbate ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.mod. ed int.